

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita l'Associazione denominata "LABORATORI – L'ARTE NELLE MANI"

con sede nel Comune di Modena Via Nazionale per Carpi, n. 82

2) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

1) L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, per attuare in particolare la divulgazione di opere dell'ingegno scaturite esclusivamente dalla creatività individuale.

2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di promuovere le opere di cui al comma precedente attraverso l'organizzazione di eventi, mostre mercato e laboratori didattici.

3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, donazioni, lasciti, legati, eredità;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, né può essere oggetto di risarcimento.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo, in occasione dell'assemblea annuale.

Art. 4

Soci

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i “soci a presenza fissa” e i “soci a presenza a rotazione” che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Sono classificati “soci a presenza a rotazione” quei soggetti che partecipano saltuariamente alle edizioni degli eventi organizzati dall'associazione.
- 3) Il Comitato Direttivo al momento dell'accettazione della domanda di adesione delibera nel contempo la classificazione nelle due diverse categorie di soci.
- 4) Il Comitato Direttivo è impegnato a garantire una presentazione eterogenea delle diverse arti senza che alcuna di essa risulti preponderante sulle altre.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio è subordinata :
 - a. alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati compilando il modulo predisposto dal Comitato Direttivo;
 - b. alla produzione diretta da parte del singolo artista di opere dell'ingegno creativo attraverso l'applicazione di arti manuali, la cui eventuale vendita è regolamentata dall' art.4 comma 2 lettera H del D.L. 31-03-98 n° 114 .
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- 3) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
 - a. mancato versamento della quota associativa;
 - b. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. persistenti violazioni degli obblighi statuari e del regolamento interno.
- 7) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:

- a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci a presenza fissa hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. ad accedere alle cariche associative;

3) I soci a presenza a rotazione hanno diritto:

- a. a partecipare all'assemblea con diritto di parola, ma non hanno diritto di elettorato né attivo, né passivo;
- b. a partecipare su richiesta a tutte le attività promosse dall'Associazione, limitatamente alla disponibilità degli spazi espositivi concessi e con garanzia di una presentazione eterogenea delle diverse arti senza che alcuna dei essa risulti preponderante sulle altre.

4) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. il Presidente.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo volontario e gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni socio a presenza fissa dispone di un solo voto.

Ogni socio a presenza fissa potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio a presenza fissa con delega scritta.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a. approva il bilancio consuntivo;
- b. nomina i componenti del Comitato Direttivo;
- c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d. delibera l'esclusione dei soci;
- e. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dal presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, con ogni mezzo che ne consenta la verifica della consegna, almeno 6 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci a presenza fissa.

7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci a presenza fissa intervenuti o rappresentati

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci a presenza fissa presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti dei soci a presenza fissa.

Art. 9 **Il Comitato direttivo.**

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 nominati dall'Assemblea dei soci a presenza fissa, fra i medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea convocata dal Presidente o dal Comitato in carica deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4) Al Comitato direttivo spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. predisporre il bilancio consuntivo;
- c. nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 3 dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi con le medesime modalità previste per l'assemblea almeno 6 giorni prima della data della riunione, contenente: ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Comitato.

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 **Il Presidente**

1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 **Norma finale**

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad una o più Associazioni di Promozione Sociale o ONLUS.

Art. 12 **Rinvio**

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.